

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TREVISO ED I COMUNI DI
PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DI
ORGANIZZAZIONE DELLE SELEZIONI UNICHE
(ART.1, COMMA 88, L. N.56/2014).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Provincia di Treviso, C.F. 80008870265, legalmente rappresentata dal Presidente Stefano Marcon

E

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

PREMESSO che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, appartenenti al territorio della Provincia di Treviso e soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia di Treviso l'espletamento delle funzione di organizzazione e svolgimento di concorsi pubblici e procedure selettive;

VISTI:

- il comma 88 dell'articolo unico della legge n. 56/2014 in tema di riordino degli enti di area vasta in funzione del quale *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di ...omissis... organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- l'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che consente agli enti locali, Comuni e Province, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, in particolare, il 4° comma in base al quale le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

PREMESSO che:

- l'art. 3bis D.L. n. 80/2021 consente agli EE.LL. di organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione dei ruoli dell'Amministrazione, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione del predetto strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2 del citato art. 3bis prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;

RICHIAMATO integralmente il Regolamento per la disciplina dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali, approvato con decreto del presidente della Provincia di Treviso n. 208/73459 del 21.12.2022, di seguito "Regolamento";

VISTO, in particolare:

- l'art. 3, il quale prevede che "la convenzione o l'accordo per la gestione aggregata dei concorsi [...] stabilisce:
 - a) *la metodologia di lavoro;*
 - b) *le forme di consultazione tra gli Enti aderenti;*
 - c) *i contenuti dell'avviso, in particolare il contenuto professionale dei posti da coprire;*
 - d) *le modalità di utilizzo della graduatoria, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato;*
 - e) *le modalità di versamento del contributo dovuto dagli enti convenzionati*";
- nonché l'art. 11, comma 7, il quale prevede che gli enti aderenti alla presente convenzione possono procedere allo svolgimento di un interpello unico per profili professionali medesimi o equivalenti, con la Provincia di Treviso, la quale ricoprirà il ruolo di ente capofila.

DATO ATTO che, con le seguenti delibere di Consiglio comunale, gli enti sottoscrittori della presente convenzione hanno approvato lo svolgimento della funzione di organizzazione dei concorsi unici in forma associata, ai sensi del citato art. 30, D.Lgs. n. 267/2000:

- Comune di ____ con delibera di Consiglio comunale n. __ del ____ :
- Comune di ____ con delibera di Consiglio comunale n. __ del ____ :
- Comune di ____ con delibera di Consiglio comunale n. __ del ____ :

DATO ATTO, altresì, che la Provincia di Treviso, con deliberazione di Consiglio provinciale n. ____ del ____, ha approvato lo svolgimento della funzione di organizzazione dei concorsi unici in forma associata con i Comuni di _____

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Metodologia di lavoro

1. Ciascun ente aderente comunica all'Ufficio unico concorsi della Provincia di Treviso i rispettivi referenti per le comunicazioni e i rapporti correlati alla presente convenzione.
2. La Provincia attiverà uno spazio dedicato sul sito istituzionale per agevolare la consultazione della documentazione di cui alla presente convenzione, nonché attiverà uno specifico portale per la gestione delle comunicazione tra gli enti aderenti.
3. Nelle more dell'attivazione del portale, le comunicazioni devono essere trasmesse utilizzando l'indirizzo di posta elettronica *concorsi@provincia.treviso.it*.
4. Ciascun ente aderente trasmette, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Regolamento, la richiesta di avvio della procedura di selezione unica, secondo il modello predisposto (**allegato A**).

5. Raccolte le istanze, la Provincia elabora le bozze degli avvisi di selezione unica che provvederà a trasmettere agli enti interessati assegnando un termine congruo per la presentazione di eventuali modifiche e/o integrazioni.

Art. 2

Forme di consultazione tra Enti

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, qualora lo dovessero richiedere almeno 2/5 degli Enti sottoscrittori della presente convenzione, il Presidente della Provincia convoca un incontro tra tutti gli enti aderenti per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata.
2. Gli Enti, decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di norme che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, possono incontrarsi per una verifica in ordine all'attuazione o per apportare modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Art. 3

Le fase procedurali: competenze e responsabilità

1. La procedura si svolgerà in due fasi:
 - FASE 1: formazione di elenchi di idonei da Parte della Provincia sui profili professionali richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 4;
 - FASE 2: interpello sugli elenchi di idonei da parte della Provincia e/o degli enti aderenti per l'assunzione di profili specifici previsti nei propri piani dei fabbisogni di personale a tempo determinato o indeterminato.
2. La fase 1 è di esclusiva competenza della Provincia di Treviso che:
 - approva e pubblica l'avviso di selezione;
 - acquisisce le domande di partecipazione tramite il portale dei concorsi;
 - nomina la commissione e svolge la selezione;
 - approva l'elenco di idonei, il quale viene pubblicato nel sito istituzionale;
 - verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
3. È altresì di competenza esclusiva della Provincia la gestione e l'aggiornamento degli elenchi di idonei annuale nel limite di validità degli stessi, fissata in due anni, secondo le previsioni degli artt. 10 e 12 del Regolamento.
4. La fase 2, relativa all'interpello sugli elenchi di idonei, è costituita dalla seguenti sotto-fasi:
 - approvazione dell'avviso di interpello da parte dell'ente interpellante;
 - pubblicazione dell'interpello da parte della Provincia e dell'Ente interpellante;
 - acquisizione delle manifestazioni di interesse all'assunzione da parte della Provincia, tramite il proprio portale;
 - selezione tra gli idonei che hanno manifestato l'interesse da parte dell'ente interpellante;
 - formazione ed approvazione della graduatoria finale e assunzione del/i vincitore/i.
5. In caso di interpello unico tra gli enti aderenti e la Provincia di Treviso, finalizzato all'assunzione di più unità con la medesima o equivalente professionalità, la fase 2 è di esclusiva competenza della Provincia, che riveste il ruolo di ente capofila.
6. Nello svolgimento della fase 2, resta di esclusiva competenza di ciascun ente interpellante per le proprie assunzioni, la verifica dell'assenza di proprie graduatorie

valide per la medesima categoria giuridica/area e profilo professionale.

Art. 4

La gestione della fase 2: interpello

1. L'interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi viene approvato con determina dirigenziale dall'ente aderente interpellante, proponente l'assunzione, secondo il modello allegato (**allegato B**), il quale sarà inoltrato alla Provincia con nota (**allegato C**) per effettuare la comunicazione agli idonei e per la pubblicazione nel sito web - sezione Amministrazione Trasparente - per una durata di 15 giorni. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito istituzionale dell'ente aderente proponente.
2. La comunicazione personale dell'interpello agli idonei è effettuata dalla Provincia che provvede alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione tramite il portale dei concorsi ed alla trasmissione dei relativi nominativi all'ente interpellante.
3. L'ente interpellante provvede allo svolgimento della selezione, alla successiva formazione ed approvazione della graduatoria finale ed alla assunzione del/i vincitore/i.
4. La graduatoria finale viene trasmessa alla Provincia che provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 1.
5. La graduatoria formata da un ente a seguito di interpello è finalizzata esclusivamente alla copertura dei posti previsti nell'avviso di interpello, fatte salve le ipotesi di rifiuto all'assunzione, recesso dal contratto di lavoro nel periodo di prova o mancato superamento della stessa da parte del vincitore. Tale graduatoria non può essere utilizzata da altri enti.
6. In caso di interpello unico con la Provincia, quest'ultima provvede all'espletamento della selezione per la formazione della graduatoria, nonché all'assegnazione delle sedi lavorative ai vincitori secondo il criterio stabilito dall'art. 11, comma 7 del Regolamento.

Art. 5

L'assunzione a seguito di interpello

1. L'ente interpellante che, in esito all'interpello, assume a tempo indeterminato o determinato il vincitore, trasmette alla Provincia il relativo contratto di assunzione. In caso di assunzione a tempo indeterminato, la Provincia provvede a cancellare il vincitore dall'elenco degli idonei.
2. I vincitori assunti a tempo determinato mantengono l'iscrizione nel relativo elenco degli idonei per successivi interPELLI a tempo indeterminato e, comunque, non oltre la vigenza biennale dell'elenco.
3. Nel caso di interpello unico con la Provincia, il criterio di assegnazione della sede lavorativa è costituito dall'ordine della graduatoria dei vincitori dell'interpello: il primo classificato fra i vincitori sarà assegnato alla sede che ha indicato come prima preferenza, i candidati successivi in ordine di graduatoria saranno assegnati alla prima sede disponibile in ordine delle preferenze indicate fino all'esaurimento dei posti e, in caso di ulteriore necessità, l'assegnazione sarà sempre alla prima sede disponibile in ordine delle preferenze indicate partendo dal vincitore più in alto nella graduatoria.
4. Nel caso in cui il vincitore rinunci all'assunzione o venga assunto da un ente a tempo

indeterminato, ma receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest'ultimo, l'ente interpellante comunica con nota formale alla Provincia l'evento che ha impedito la prosecuzione del rapporto di lavoro con il vincitore, nonché l'eventuale nominativo del candidato assunto per scorrimento e il relativo contratto di assunzione. Tale comunicazione risulta necessaria, affinché la Provincia possa reinserire nell'elenco l'idoneo che era stato eliminato secondo i criteri del comma 5, art. 12 del Regolamento e, per contro, cancellare l'idoneo successivamente assunto.

5. Qualora si configuri una delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, del Regolamento, la Provincia cancella l'idoneo dall'elenco nel momento in cui perviene alla stessa, da parte dall'ente interpellante, la comunicazione:
 - dell'assenza dell'idoneo all'espletamento della prova prevista nell'interpello per tre volte, anche non consecutive;
 - del rifiuto del vincitore dell'interpello all'assunzione per tre volte, anche non consecutive;
 - del recesso del vincitore nel periodo di prova per tre volte, anche non consecutive;
 - del mancato superamento da parte del vincitore dell'interpello del periodo di prova per due volte, anche non consecutive.

Art. 6

Durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Non è ammesso il recesso anticipato per i primi tre anni di validità della medesima convenzione, ferma restando la possibilità per gli enti aderenti di indire le proprie procedure selettive per specifiche professionalità.

Art. 7

Oneri economici

1. Il versamento della quota fissa a carico degli enti aderenti, prevista dall'art. 13 del Regolamento è fissato, rispettivamente in:
 - a. euro 300,00, per ogni assunzione effettuata a tempo indeterminato o a tempo determinato, da parte degli aderenti alla fase 1, relativa alla formazione degli elenchi di idonei da parte della Provincia;
 - b. euro 500,00, per ogni assunzione effettuata a tempo indeterminato o a tempo determinato, da parte degli enti aderenti all'interpello unico di cui all'art. 11, comma 7 del Regolamento.
2. Prima dell'espletamento della procedura selettiva, verrà comunicato all'Ente aderente l'eventuale costo per il noleggio di spazi idonei e/o postazioni informatiche. L'eventuale costo per lo svolgimento di prove selettive da parte di ditte esterne specializzate è a carico della Provincia.
3. Il pagamento della quota fissa e dell'eventuale rimborso delle spese di noleggio di spazi idonei e/o postazioni informatiche dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Provincia, sul Conto corrente bancario presso Banca d'Italia (esclusivamente per trasferimenti a vario titolo dagli enti ed organismi di cui alle tabelle A e B allegate alla L. n. 720/1984):
 - C/C Bancario presso Banca d'Italia: 0060222
 - Codice IBAN: IT64K0100003245223300060222 - Intestato a Provincia di Treviso.

Art. 8
Controversie

1. Gli enti aderenti e la Provincia di Treviso sono responsabili, in via esclusiva, degli atti e delle attività posti in essere per la gestione della fase di loro competenza, così come definite nella presente convenzione.
2. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Treviso.

Art. 9
Trattamento dati personali

1. Gli enti aderenti alla presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati nel rispetto del Regolamento UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
2. Le parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari della presente convenzione.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ciascun ente aderente trasmette alla Provincia di Treviso la richiesta di avvio delle procedure di selezione unica mediante il modulo di cui all'art. 4 (**allegato A**).
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Treviso.
3. La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.
4. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs n. 33/2013.
5. Per quanto non qui previsto si fa rinvio al Regolamento per la disciplina dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali, approvato con decreto del presidente della Provincia di Treviso n. 208/73459 del 21.12.2022, nonché alle norme in materia di enti locali e concorsi pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data _____

Firmatari _____